

ANSAINA propone di modificare l'articolo nel senso di prevedere che la comunicazione di cancellazione dalla sezione E del registro venga indirizzata anche al soggetto interessato.

Proposta parzialmente accolta. Al fine di consentire al soggetto interessato di venire a conoscenza del provvedimento di cancellazione (o di diniego dell'iscrizione) disposto nei suoi confronti, viene inserita una nuova previsione in forza della quale l'impresa o gli intermediari che hanno ricevuto dall'ISVAP la relativa comunicazione devono provvedere tempestivamente a darne notizia al soggetto interessato.

### **Art. 27 (Reiscrizione nel registro delle persone fisiche)**

ANIA propone la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 in quanto sembra in contrasto con la lettera a), che prevede che rimanga valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione.

Proposta accolta.

Un broker propone di modificare il termine di un anno di cui alla lettera b) del comma 1 con il termine di tre anni, in quanto sarebbe contrario allo spirito di snellezza della Direttiva europea richiedere all'intermediario l'aggiornamento professionale dopo un solo anno dalla cancellazione dal registro.

Proposta non accolta. Il termine di un anno è stato fissato in coerenza con l'obbligo di aggiornamento professionale che grava sugli iscritti nel registro.

### **Art. 29 (Passaggio ad altra sezione del registro)**

ANIA, relativamente al comma 1, ultimo periodo, richiama le considerazioni relative all'art. 27.

Si veda soluzione sub art. 27.

Un broker ritiene che dovrebbe essere prevista un'unica istanza con cui l'intermediario possa richiedere la cancellazione dalla sezione di provenienza e l'iscrizione nella nuova sezione del registro, al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di evitare che il richiedente venga cancellato prima di essere iscritto nella nuova sezione.

Le istanze, ancorché formulate con modelli separati, possono essere presentate contestualmente.

Un agente chiede se il richiamo all'art. 27 circa la validità del requisito di professionalità su cui si è basata la prima iscrizione, consenta - anche dopo il 31

marzo 2007 - ad un soggetto trasferito dall'albo agenti alla sezione A, il passaggio alla sezione B senza dover sostenere la prova di idoneità.

Il passaggio è consentito, come già fatto presente sub art. 9.

### **Art. 31 (Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri)**

Un broker chiede se l'articolo consenta di operare in un altro Stato membro sia in regime di stabilimento che di libertà di prestazione di servizi o se invece sia necessario optare per uno dei due regimi.

Il cumulo delle abilitazioni si ritiene consentito, in analogia a quanto previsto dalle terze Direttive per le imprese di assicurazione.

Un broker ritiene eccessivo il termine di sessanta giorni entro cui l'ISVAP dovrebbe concedere o negare ad un intermediario iscritto nel registro italiano l'autorizzazione ad operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, rispetto all'esiguità del termine di 5 giorni concesso dall'art. 36 agli intermediari per l'invio di comunicazioni all'Autorità.

Il termine di 60 giorni deriva dalla previsione di cui all'art. 6 della Direttiva 2002/92/CE.

### **Art. 33 (Elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)**

ACB rileva che non viene specificato nel Regolamento quali siano le norme di interesse generale che devono essere rispettate dagli intermediari di altri Stati membri che operano in Italia, essendo previsto soltanto che l'ISVAP deciderà e pubblicherà dette norme sul sito internet; in particolare non sarebbe chiaro se tra queste vi sono anche quelle disposizioni che rendono l'operatività dell'attività di intermediazione nel nostro paese più onerosa rispetto a quella che può esercitarsi in altri paesi dell'Unione Europea.

Le norme di interesse generale sono in corso di individuazione da parte dell'Autorità sulla base dei criteri forniti dalla Commissione Europea nella Comunicazione Interpretativa del 02/02/2000 in materia di "libera prestazione dei servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni" e della successiva giurisprudenza della Corte di giustizia. Dette norme saranno notificate alle Autorità di vigilanza degli altri Stati membri e rese note, come previsto dall'art. 116, comma 3, del Codice.

Una società di mediazione iscritta nell'Albo di cui alla legge n. 792/1984 ed operante in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi chiede che venga specificato quali tra le disposizioni della parte III (esercizio dell'attività di intermediazione) si applicano anche agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. In particolare, la società